



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 maggio 2022
(OR. en)

9043/22

EF 136
ECOFIN 423
DELECT 80

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 12 maggio 2022 |
| Destinatario: | Segretario generale del Consiglio |
| n. doc. Comm.: | C(2022) 3008 final |
| Oggetto: | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.5.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3008 final.

All.: C(2022) 3008 final



Bruxelles, 12.5.2022
C(2022) 3008 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.5.2022

**che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE)
n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle
rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 110, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, atti delegati per specificare gli importi che devono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti per la determinazione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il 16 dicembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato il piano d'azione *Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19*, nel quale sollecitava una revisione del trattamento delle esposizioni in stato di default secondo il metodo standardizzato del rischio di credito al fine di eliminare qualsiasi ostacolo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in stato di default.

Nel contesto di una vendita di esposizioni in stato di default, è stato individuato un disallineamento tra il fattore di ponderazione del rischio applicato a tali esposizioni dagli enti che le vendono ("enti venditori") e quello applicato alle stesse esposizioni dagli enti che le acquistano ("enti acquirenti"). Questo disallineamento potrebbe creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci. È pertanto necessario modificare l'individuazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ABE il 24 giugno 2021 e la consultazione si è conclusa il 24 settembre 2021. Unitamente al progetto di norme tecniche, l'ABE ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche presentato alla Commissione.

Insieme al progetto di norme tecniche e conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato la valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, relativa al progetto di norme tecniche presentato alla Commissione. Detta analisi è disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/draft-regulatory-technical-standards-on-the-calculation-of-credit-risk-adjustment#pane-new-ed8f3c99-9589-454a-a87e-37f2578a1783>.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Nel contesto di una vendita di esposizioni in stato di default, i progetti di norme tecniche di regolamentazione consentono l'inclusione di eventuali svalutazioni contabilizzate nel prezzo dell'esposizione, trattenute dall'ente venditore come perdite subite, nelle rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute per la determinazione del fattore di ponderazione del rischio che l'ente acquirente applica a tale esposizione secondo il metodo standardizzato del rischio di credito alla data di vendita.

Questo risultato si ottiene mediante l'introduzione di un importo incluso nell'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche utilizzate per determinare il fattore di ponderazione del rischio adeguato a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo utilizzato per determinare il fattore di ponderazione del rischio ai sensi di tale articolo è concepito in modo tale che l'acquisto di un'esposizione in stato di default con uno sconto pari all'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnate all'esposizione dall'ente venditore lasci invariato il fattore di ponderazione del rischio applicabile.

In particolare, per quanto riguarda il calcolo dello sconto per le esposizioni in stato di default acquistate, il riferimento ai termini "importo dovuto" garantisce la coerenza tra i diversi tipi di esposizioni in stato di default, come pure all'interno del regolamento (UE) n. 575/2013 modificato, in quanto viene considerato solo l'importo in essere delle obbligazioni creditizie. In quanto tale, è escluso qualsiasi importo che non sia più dovuto dal debitore perché già rimborsato o oggetto di remissione (anche ad opera dell'ente venditore). Il suddetto riferimento assicura inoltre che gli obblighi di pagamento in contanti e gli obblighi di consegnare elementi non monetari siano considerati sulla base dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impone di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio conformemente alla disciplina contabile applicabile. Infine il riferimento all'"importo dovuto" garantisce altresì che, nel calcolo dello sconto, l'obbligazione creditizia in essere, compresi i pagamenti in sospeso di capitale, interessi maturati e commissioni, a seconda dei casi, sia presa in considerazione nella sua totalità.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.5.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 110, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla definizione di rettifica di valore su crediti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo le perdite attese su crediti rispecchiate nelle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente detentore dell'esposizione in stato di default possono essere contabilizzate nell'attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia le perdite su crediti contabilizzate nel prezzo dell'esposizione in stato di default, trattenute dall'ente venditore come perdite subite, non possono essere riconosciute dall'ente acquirente dopo la vendita. Ne consegue che il fattore di ponderazione del rischio applicabile all'esposizione in stato di default può variare in seguito alla vendita di tale esposizione, anche se il prezzo dell'operazione comprende uno sconto di un importo pari alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dall'ente venditore prima della vendita. Tale situazione crea un ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in stato di default, in quanto il potenziale disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio applicati all'esposizione in stato di default rispettivamente dall'ente venditore e dall'ente acquirente potrebbe rendere l'operazione meno attrattiva per l'ente acquirente e quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci.
- (2) Al fine di tenere conto anche della possibilità che la pandemia di COVID-19 possa comportare un aumento dei livelli di esposizioni in stato di default tra gli enti creditizi, è auspicabile eliminare qualsiasi ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in stato di default. È pertanto necessario provvedere affinché le rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 includano qualsiasi sconto nel prezzo di un'esposizione in stato di default che l'ente acquirente non abbia riconosciuto mediante l'aumento del capitale primario di classe 1. In particolare, al fine di evitare eventuali doppi riconoscimenti ingiustificati della potenziale diminuzione

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

del livello delle perdite attese da parte dell'ente acquirente dopo l'acquisto sul capitale primario di classe 1 di tale ente e ai fini della determinazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui un'esposizione in stato di default sia rivalutata dopo il suo acquisto, lo sconto non dovrebbe più comprendere la parte dell'importo della rivalutazione dell'esposizione in stato di default che è stata riconosciuta come aumento del capitale primario di classe 1 dell'ente.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione².
- (4) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 183/2014

All'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. Fatto salvo il paragrafo 1, nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di un'esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza positiva tra l'importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli elementi seguenti:

- a) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata;
- b) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).

³ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.5.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN